

TRIBUNALE DI UDINE

- Sezione II civile -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Alessandra Bottan	Presidente
Dott. Gianfranco Pellizzoni	Giudice rel.
Dott. Francesco Venier	Giudice

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo n. 3496/010 promosso da

A con l'avv. per mandato a margine dell'insinuazione allo stato passivo;

ricorrente

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO B srl in liquidazione in persona del curatore dr. con l'avv. per mandato in calce alla comparsa di costituzione;

convenuta

contro

C ASSICURAZIONI con l'avv. per mandato in calce alla citazione

Terza chiamata

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti;

sentito il relatore;

rilevato che la ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di insinuazione al passivo in

privilegio ex art. 2751 bis, n. 1 cod. civ., per € 145.734,92 (dedotta la rendita Inail) relativa ai crediti di natura risarcitoria patrimoniali e non patrimoniali maturati a seguito di un infortunio sul lavoro subito in data 29.11.2007 per colpa del datore di lavoro, in cui a causa del non corretto funzionamento di un dispositivo di sicurezza di un macchinario a cui era addetta, aveva subito l'amputazione delle dita della mano sinistra e che tale pretesa è contestata dalla convenuta e dalla terza chiamata, che attribuiscono alla manovra della dipendente la responsabilità dell'infortunio;

considerato che la domanda appare fondata, essendo risultando provato – a seguito degli accertamenti effettuati dal ctu - che i dispositivi di sicurezza del lavoro atti a prevenire eventuali infortuni del macchinario per cui si controverte (macchina refilatrice MZ LC 3000) – rappresentati da una barra sensibile antischiacciamento e dallo schermo a lamelle in poli carbonato, che erano stati installati sulla refilatrice – non erano funzionanti al momento dell'infortunio o perché erano stati disinseriti o perché erano difettosi, in quanto il ctu ha effettuato degli esperimenti con il macchinario in efficienza e dotato dei relativi dispositivi di sicurezza, riproducendo la situazione descritta dall'infortunata al momento dell'incidente, constatando che inserendo la mano nelle vicinanze della lama, la barra sensibile entrava in funzione bloccando i motori e tutti i movimenti della refilatrice, mentre nella circostanza dell'infortunio occorso alla A tali meccanismi non erano scattati, giungendo alla logica e pienamente condivisibile conclusione, che in quello specifico caso il dispositivo o era stato disattivato o non era perfettamente funzionante per un difetti dovuto a mancanza di manutenzione (v. ctu pagg. 15 – 16 e anche pagg. 25 - 27);

in particolare il ctu ha rilevato come le prove effettuate sul macchinario avevano dimostrato senza ombra di dubbio che anche nel caso di una improvvida manovra dell'operatore, che avesse dato un impulso elettrico

con il pedale e lasciato le mani nella zona di lavoro, non riuscendo a ritrarla in tempo, la barra sensibile discendente sarebbe intervenuta con l'azionamento di un micro interruttore, che avrebbe impedito i movimenti del macchinario bloccandone i meccanismi e in particolare la pericolosa ircolare, con la conseguenza che data l'astratta idoneità del meccanismo di sicurezza a prevenire tale tipo di infortunio, insito nella pericolosità dell'operazione dovuta alla velocità del ciclo di lavorazione e alla necessità di portare il pezzo con le mani nella vicinanza della sega circolare, l'unica spiegazione possibile dell'incidente occorso era data dal cattivo funzionamento per mancanza di manutenzione del dispositivo di blocco o dal suo disinserimento per consentire una velocizzazione del ciclo produttivo (v. pagg. 18 – 23), con la conseguenza che di tale infortunio non può che rispondere il datore di lavoro, che deve necessariamente controllare l'efficacia dei dispositivi installati sui macchinari e la loro corretta attivazione, a nulla rilevando che la dipendente non sia stata in grado di staccare immediatamente il piede dal pedale continuando a dare impulso al meccanismo, avendo ancora le mani nella zona pericolosa di lavoro o ad azionare tempestivamente il pulsante di emergenza per arrestare la sega circolare, dato che il dispositivo di sicurezza è proprio volto a prevenire situazioni del genere, ponendo rimedio ad eventuali improvvidi movimenti dell'operatore o alla mancata immediata reazione ad un eventuale pericolo e gravando comunque sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver predisposto tutti i dispositivi di sicurezza atti ad evitare possibili danni;

rilevato - sotto tale profilo - che secondo la giurisprudenza di legittimità incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure il nesso tra l'uno e l'altro, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il

verificarsi del danno e che nel caso in esame tale onere non appare assolto alla luce degli accertamenti effettuati in istruttoria (cfr. sull'onere della prova liberatoria gravante sul datore di lavoro Cass., n. 9817 del 14/04/2008, secondo cui “ La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro addebitando alla esclusiva colpa del lavoratore, tenuto ad una particolare diligenza nella sua qualità di caposquadra, l'infortunio occorso al medesimo - il quale, per evitare di essere investito da una cassaforma per il getto di calcestruzzo che i colleghi di lavoro avevano, nel turno lavorativo precedente, male agganciata, si lanciava nella scarpata sottostante riportando gravissime lesioni permanenti - senza considerare adeguatamente quale incidenza causale avessero avuto talune concorrenti circostanze, tra cui la condotta posta in essere dai suddetti colleghi di lavoro e quella del dirigente che presidiava il teatro lavorativo, del cui operato il datore è tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., nonché l'altezza alla quale lavorava l'infortunato) “ e da ultimo Cass., n. 3786 del 17/02/2009, secondo cui: “ Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta,

un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che - con riferimento all'infortunio occorso ad un portalettere caduto dal ciclomotore a causa del peso esorbitante della corrispondenza e della sua cattiva distribuzione sul veicolo - aveva affermato la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. sul presupposto che i dirigenti del servizio avessero ommesso di controllare che i portalettere si avvalessero effettivamente dell'ausilio fornito dai motofurgoni aziendali per il trasporto dei plichi più pesanti - il cd. "viaggetto"- ed avessero lasciato che l'utilizzo di detto supporto fosse rimesso interamente alla scelta individuale del singolo dipendente).

rilevato che l'opponente a seguito dell'infortunio sul lavoro ha subito un danno alla integrità psicofisica (e parzialmente anche alla capacità lavorativa pur potendo svolgere mansioni di addetta alle pulizie presso una cooperativa di servizi), riportando l'amputazione parziale del 2-3-4-5 dito della mano sinistra e anche gravi disturbi post traumatici di natura psicologica e di sofferenza psichica (v. ctu medico legale dr. Flammini pagg. 6 – 8), con un danno di natura biologica del 28 % e con un appesantimento del punto del 20% dovuto alla ricaduta negativa nei termini di ipostenia della mano, che rende il lavoro maggiormente usurante e più doloroso e agli aspetti depressivi post traumatici connessi alla cruenta amputazione delle falangi dell'arto, nonché un danno da

inabilità temporanea di 60gg. totali, 60 gg. parziale al 50% e 145 gg. parziale al 33% (v. ctu pag. 8), secondo una valutazione condivisa anche dai ctp delle parti (v. pag. 9);

considerato che la A ha maturato una rendita iniziale Inail del 19% e che lo stesso Istituto ha quantificato la rendita definitiva in € 82.450,64, di cui € 42.641,00 per danno biologico e in € 39.809,64 per danno patrimoniale alla capacità lavorativa generica, con la conseguenza che la stessa ha titolo per richiedere al datore di lavoro il c. d. danno biologico differenziale, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 c.c. e segg., artt. 2056 c.c. e segg.) quello delle prestazioni liquidate dall'I.N.A.I.L. (cfr. sul punto Cass., n. [10834 del 05/05/2010](#) secondo cui “ In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale), riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni. Ne consegue che per le fattispecie sottratte, "ratione temporis", all'applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 la suddetta limitazione riguarda solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e non si applica al danno non patrimoniale (ivi compreso quello alla salute obologico) e morale per i quali continua a trovare applicazione la disciplina antecedente al d.lgs. n. 38 del 2000 che escludeva la copertura assicurativa obbligatoria; nonché Cass. civ. Sez. III, 25 maggio 2004, n. 10035, secondo cui: :«La norma di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, commi sesto e settimo, prevede che il risarcimento spettante

all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'I.N.A.I.L. in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno " differenziale " deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 c.c. e segg., artt. 2056 c.c. e segg.) quello delle prestazioni liquidate dall'I.N.A.I.L., riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione. Peraltro, con riguardo al valore capitale delle rendite a carico dell'Istituto, deve tenersi conto, anziché del meccanismo generale di adeguamento degli importi dovuti a titolo di danno al potere di acquisto della moneta, del meccanismo legale di rivalutazione triennale delle rendite previsto dall'art. 116, settimo comma, del citato D.P.R. n. 1124 del 1965, salva, per la parte non coperta, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT» e anche da ultimo anche la sentenza del Trib. Roma Sez. XII, 06-07-2010, secondo il quale " ... come è noto, il D.Leg.vo 38/2000 ha introdotto per gli infortuni vendicatisi successivamente al 9.8.00 la copertura assicurativa dell'Inail al danno biologico complessivo (art. 13 c. 2 lett. a) di tutte le menomazioni dell'integrità psico fisica complessivamente considerata quale voce da liquidarsi da parte dell'assicuratore sociale al lavoratore infortunato. Da ciò deriva che l'infortunato non può cumulare il risarcimento spettante da parte dell'assicurazione del responsabile civile all'indennizzo del danno biologico ricevuto da Inail oltre, ovviamente, al divieto di duplicazione della voce relativa al danno patrimoniale da sempre ricompreso nell'indennizzo Inail. Conseguentemente, al lavoratore infortunato spetta

il risarcimento solo nella misura del differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'Inail in dipendenza del sinistro al fine di evitare una ingiustificata duplicazione (risarcimento + indennità: le erogazioni Inail sono qualificabili alla stregua di mero "indennizzo" determinato dalla legge in misura forfettaria e predeterminata ed opera a prescindere dalla colpa in quanto deve garantire un "minimum sociale", come desumibile dalla finalità solidaristica prevista ex art. 38 Cost. mentre il danno civile va riconosciuto previo accertamento della responsabilità; trattasi dunque di un istituto che a differenza del risarcimento, non appare necessariamente riconducibile ad un fatto illecito contrattuale o aquiliano e che può pertanto prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e, persino, dall'individuazione di un responsabile diverso dallo stesso danneggiato. L'evidente diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione effettuata ex art. 13 D.lgs. 38/00 ed il risarcimento del danno biologico consente di escludere che le somme versate da Inail a tal titolo possano considerarsi integralmente soddisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato laddove l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione porti a ritenere sussistente un "danno differenziale" ulteriore rispetto a quello liquidato da Inail che non copre il danno morale da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. facendo riferimento come prassi di questo tribunale, ad una percentuale sull'importo del danno liquidato a titolo di danno biologico) “;

rilevato che in base agli usuali criteri delle Tabelle di Milano il danno non patrimoniale (comprende tanto il danno biologico che il danno morale, secondo il rimodellamento della nozione di danno non patrimoniale effettuata dalla giurisprudenza di legittimità), con l'appesantimento del punto del 20 % ammonta a € 147.152,4, oltre a € 12.867,00 per danno biologico da invalidità temporanea e che dallo

stesso va sottratta la somma di € 82.450,64, per cui l'importo dovuto ammonta a € 64.701,76, cui vanno sommate le spese mediche per € 165,00 e quindi a € 64.866,76, oltre agli accessori previsti dall'art. 2751 bis, n. 1 cod. civ.;

ritenuto pertanto che il danno c. d. differenziale da infortunio sul lavoro va ammesso al passivo in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 1 cod. civ., in base alla sentenza della C. Cost. 17.11.1983, n. 326, che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma citata nella parte in cui non munisce di privilegio il credito del dipendente per danni derivanti da infortunio sul lavoro;

rilevato che la domanda avanzata nei confronti della terza chiamata compagnia di assicurazioni appare infondata in quanto non risulta essere stato rispettato il termine di tre giorni previsto dalla polizza per la denuncia del sinistro, con conseguente decadenza dalla relativa azione, avendo l'assicurata denunciato il sinistro di data 29.11.2007 solo in data 10.11.2008 senza alcuna giustificazione per il ritardo, essendo evidente la gravità dell'infortunio fin dal primo momento, né essendovi prova che l'assicurata non fosse consapevole dell'obbligo previsto dalla norma, non occorrendo lo specifico e fraudolento intento di recare danno all'assicurazione (cfr. Cass. 11.03.05, n. 3044, secondo cui: “ In materia di assicurazione, le disposizioni contenute negli art. 1913 e 1915, primo e secondo comma, cod. civ., riguardanti l'obbligo dell'assicurato di avvisare l'assicuratore della verifica del sinistro e gli effetti del mancato adempimento di tale obbligo, benché dettate in relazione all'assicurazione contro i danni, trovano applicazione anche contro gli infortuni non mortali.” e anche Cass., n. [14579](#) del 22/06/2007, secondo cui: “Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'articolo 1915 cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo “);

ritenuto infine che il pagamento delle spese – liquidate come in dispositivo - segue la soccombenza;

P. Q. M.

in accoglimento dell'opposizione, ammette la ricorrente al passivo della procedura per € 64.866,76 in privilegio ex art. 2751 bis , n. 1, cod. civ. oltre agli accessori come per legge;

condanna

l'opposta al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'opponente che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre a € 22,35 per spese, cna e iva , se dovuta e alle spese delle ctu liquidate come in atti e di ctp pari a € 2.098,00 e in favore della terza chiamata, che liquida in € 7.500,00, oltre a € 60,00, per spese, cna e iva se dovuta.

Si comunichi.

Udine, li 3.05.2013 .

IL PRESIDENTE

A. Bottan

Il giudice rel.

G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE